

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2028

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVERIO, ANTEZZA, ANZALDI, CARRA,
COVELLO, VENITTELLI, ZANIN**

Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole e interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle medesime imprese

Presentata il 31 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche il settore primario è stato pesantemente interessato dall'attuale scenario di crisi finanziaria, con maggiori aggravanti per il sistema rurale dovuti all'incremento vertiginoso dei prezzi delle materie prime, dei prodotti tecnici, dell'energia e dei carburanti.

Gli effetti più marcati della avversa congiuntura sono riferibili, in particolare, alla diminuzione dei prezzi agricoli e del fatturato delle imprese, al peggioramento del margine di filiera, all'allargamento della forbice tra prezzi al consumo e prezzi agricoli alla produzione e alla diminuzione dei redditi.

Il margine di filiera, cioè della differenza tra i prezzi al consumo e quelli alla produzione, è aumentato del 13,9 per cento per l'insieme dei prodotti agricoli, con punte del 60,1 per cento per cereali e derivati, del 27,2 per cento per frutta e agrumi e del 25,7 per cento per vini e spumanti, mentre gli aumenti sono generalmente più contenuti per i comparti zootecnici.

Il reddito agricolo reale per lavoratore (dati Eurostat) ha subito una notevole diminuzione: nel 2009 si è contratto di oltre un quarto (-25,3 per cento) rispetto al 2008, anno in cui invece era cresciuto,

seppur di poco. La contrazione dei redditi in Italia è più del doppio di quella media europea (-12,2 per cento).

La situazione del credito in agricoltura è peggiorata: il tasso di crescita tendenziale del credito nel settore agricolo si è più che dimezzato, passando dal 5,9 per cento del 2007 al 2,7 per cento dei primi nove mesi del 2009.

Il numero delle aziende attive nel 2011 è stato pari a 1.630,420, il 30 per cento in meno rispetto al 2000, essendo state espulse dal settore circa 700.000 aziende nell'ultimo decennio. Motivo principale di tale contrazione è da individuare soprattutto nell'indebitamento che riguarda sia i debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Agenzia delle entrate, Equitalia Spa – sia i debiti verso il sistema bancario e i fornitori.

Secondo i dati resi da Equitalia, sarebbero oltre 980.000 le aziende agricole esposte verso le banche, l'INPS e i fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi di euro, di cui i due terzi nel Mezzogiorno.

Altri Paesi dell'Unione europea hanno già adottato provvedimenti in favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni di euro.

Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi.

La situazione del credito agricolo è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e da ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte. Non è ancora ben chiaro in favore di quali aziende agricole possa portare benefici la procedura di esdebitazione.

Infatti, per la legislazione vigente solo le aziende agricole in procedura concorsuale potrebbero beneficiarne, in quanto la vigente legge fallimentare, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 1, dispone espressamente che solo gli

imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, escludendo chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, come i coltivatori diretti del fondo. Se ciò fosse vero, dell'estensione del predetto istituto beneficerebbero solo le società di capitali agricole ovvero le grandi imprese che hanno natura agroindustriale, non di certo gli agricoltori e gli allevatori, in particolare del Mezzogiorno, verso cui si rende urgente un provvedimento, anche alla luce delle recenti tensioni sociali.

Le misure previste dal Governo nel decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono risultate insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico e della necessità di realizzare i necessari interventi in favore della crescita, come richiesto al nostro Paese anche dalle maggiori istituzioni europee. Fino ad ora non vi è stato alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo: occorre prevedere un rilancio competitivo dell'agricoltura che sappia tenere conto dei cambiamenti strutturali in atto a livello di Unione europea e mondiale, i quali impongono un adeguamento alle nuove strategie e alle nuove politiche di settore, con particolare riferimento alle profonde modifiche della Politica agricola comune dopo il 2013.

In considerazione di tali criticità, con la presente proposta di legge si intende venire in soccorso delle imprese agricole gravate dalle difficoltà sopra richiamate. In primo luogo il provvedimento prevede l'adozione di una moratoria dei debiti per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole; in secondo luogo, si dispongono misure di soccorso, in coerenza con il diritto comunitario perti-

nente, necessaria a consentirne la ripresa e lo sviluppo. Nello specifico:

L'articolo 1 prevede una sospensione di un anno dei debiti delle imprese agricole e degli agricoltori in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito. In caso di utilizzo di tale beneficio da parte dell'agricoltore o dell'imprenditore agricolo, decorso il termine della moratoria, si prevede una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote, che sono aumentate dello 0,5 per cento, per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi definite dall'articolo 2.

Si deve constatare, inoltre, che numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), il successivo articolo 3 sospende per un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito.

La proposta di legge viene incontro anche alle esigenze delle imprese agricole che intendono uscire dalla crisi economica e che hanno necessità di poter ottenere sostegni per il salvataggio e la ristrutturazione.

Pertanto, con l'articolo 4 si prevede l'istituzione di un programma di interventi rivolto al salvataggio e alla ristrutturazione

delle imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà.

La norma in oggetto prevede quali soggetti beneficiari le imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, e le società agricole, purché siano iscritte nel registro delle imprese.

Si individua una prima modalità di aiuto nella forma del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di salvare e di ristrutturare le imprese. L'ammortamento deve essere stabilito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammortamento. Quanto all'entità dell'aiuto è previsto che i soggetti possano usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro.

Sono inoltre previste altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese agricole, quali:

1) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

2) riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società;

3) esonero parziale, nella misura del 30 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di attuazione delle norme.

Gli oneri risultanti dall'articolo 4, pari a 100 milioni di euro, sono a carico del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del

Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, il Fondo risultava dotato di 283,7 milioni di euro nel 2014, 429,7 milioni nel 2015 e a 439,7 milioni nel 2016.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c), le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d), le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

ART. 3.

(Sospensione delle attività di riscossione coattiva).

1. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

2. Fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

ART. 4.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. In favore delle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione 2004/C 244/02 della Commissione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, da ultimo prorogati ai sensi della comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione, del 2 ottobre 2012.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2014, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garan-

zia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprende, eventualmente, i seguenti elementi:

a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea.

8. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardano l'esercizio di attività agricola.

9. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

11. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020230